



Comune di Suni
Provincia di Oristano

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 - Codice fiscale 83001330915 - Tel. 0785/853008 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 4947 del 23.11.2021

ORDINANZA N. 15 DEL 23.11.2021

OGGETTO: Ordinanza trasferimento sede Mercato Settimanale, da Via Tinnura a Via XXIV Maggio nel tratto tra la via XXIV Aprile e la via IV Novembre, nonché il piazzale antistante il Palazzo Comunale nella stessa via XXIV Maggio e conseguenziale modifica della disciplina della circolazione stradale.

IL SINDACO

PREMESSO che attualmente il Mercato Settimanale si svolge il sabato in via Tinnura;

VISTO l'art. 28, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, relativo alla disciplina del commercio su area pubblica a livello nazionale;

VISTA la L.R. 18.05.2006, N.5 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 14 – 18 che disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche in Sardegna;

VISTA la Deliberazione della G.R. della R.A.S. n. 15/15 del 18.04.2007 "Direttive e criteri di attuazione del commercio su area pubblica";

VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 16.09.2016, come da ultimo modificato con delibera del C.C. n. 12 del 19.03.2021;

VISTO il D.G.R. n. 39/55 del 23.9.2011 e ss.mm.ii;

VISTO il D. Lgs. n. 59 del 26.3.2010 e ss.mm.ii;

VISTA l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010);

VISTO il documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013.

ATTESO che con Determinazione del Responsabile del Settore amministrativo n. 28 del 18.05.2021 si stabilisce di indire bando pubblico per l'assegnazione in concessione dei posteggi anzidetti;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica in sede fissa che stabilisce i criteri per la formazione del bando e per la redazione della graduatoria, stabilendo in 12 (dodici) anni la durata delle concessioni;

VISTA la Determina n. 81 del 17.11.2021 chiusura bando per acquisizione manifestazioni di interesse per bando pubblico per l'assegnazione di posteggi presso il mercato settimanale;

VISTA la necessità di rivedere la viabilità comunale per il punto in oggetto;

VISTI lo schema di viabilità e la segnaletica prevista;

VISTI gli artt.5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs n°285 del 30.04.1992, n°495, così come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n°610;

VISTO l'art. 25 del R.D. 18.06.1931;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000; N°267;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

ATTESO che il tratto di strada interessato dalla presente ordinanza ricade nel centro abitato del comune di SUNI;

CONSIDERATO che, per garantire una sede più congrua alle attività del Mercato Settimanale, in ottemperanza al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 30 del 16.09.2016, come da ultimo modificato con delibera del C.C. n. 12 del 19.03.2021 si è designata quale nuova sede la via XXIV Maggio nel tratto tra la via XXIV Aprile e la via IV Novembre, nonché il piazzale antistante il Palazzo Comunale nella stessa via XXIV Maggio;

CONSIDERATO che per ragioni di sicurezza e viabilità l'attuale sede del Mercato Settimanale, in Via Tinnura, comporta un disagio ad una delle principali arterie del Comune di Suni;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della viabilità cittadina;

PER MOTIVI tecnici nonché per esigenze di carattere organizzativo,

ORDINA

Con decorrenza a partire dal giorno 27.11.2021, per ogni giornata di sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00

- il trasferimento del Mercato Settimanale alla nuova sede in via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via IV Novembre fino ad intersezione con via XXV Aprile, nonché del piazzale antistante il Palazzo Comunale;

- l'istituzione di divieto di transito e di sosta per tutto il tratto stradale interessato dall'installazione del Mercato Settimanale, da intersezione con via IV Novembre a intersezione con via XXV Aprile;

- Al personale del Comune- Servizi Esterni- Uff. Tecnico, di predisporre la segnaletica verticale in rapporto alle variazioni apportate al traffico veicolare stesso;

- Di mandare notizia al pubblico del presente atto, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali e apposita pubblicazione anche in locali pubblici della presente ordinanza di modifica del traffico veicolare nei percorsi sopra descritti.

DISPONE DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- Comando Stazione dei Carabinieri di SUNI e per esso al comandante;
- Ufficio di Polizia locale in sede;
- azienda trasporti pubblici;
- a tutte le forze dell'ordine comprese organizzazioni di soccorso pubblico;
- di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente;
- di informare la cittadinanza mediante l'apposizione della stessa presso i luoghi pubblici adiacenti alla piazza del municipio nei consueti modi di diffusione.

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione on-line all'Albo pretorio del sito del

Comune.

SI INFORMA (ai sensi dell'art. 3,4° comma, della legge 241/1990)

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Potranno altresì essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre ad adottarne altri, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Gli agenti di Polizia Locale, la Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre Forze dell'Ordine hanno incarico di vigilare per una puntuale osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni verranno applicate le sanzioni previste per legge.

F.to Sindaco
Avv. Massimo Falchi